

FADIBA s.a.s.

di Di Baldassarro Fabio & C.

Via Bari, 8 – 65010
Spoltore (PE)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

*D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
(Come modificato dal D.Lgs. 106/09)*

Prot. n. C_001640

DATA

REV.

08/06/2020

02



Datore di Lavoro e RSPP
Sig. DI BALDASSARRO Fabio

Medico Competente
Dott. DI CARLANTONIO Marino

RLS
Sig. POMPA Daniele

STUDI 
SICUREZZA SUL LAVORO

Sommario

1	ANAGRAFICA AZIENDA	3
1.1	DATI GENERALI DELL' AZIENDA	3
2	RELAZIONI INTRODUTTIVA	4
2.1	Obiettivi e scopi	4
2.2	Contenuti	4
3	DEFINIZIONI RICORRENTI	5
4	OBBLIGHI	8
4.1	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE	8
4.2	OBBLIGHI DEI PREPOSTI	10
4.3	OBBLIGHI DEI LAVORATORI	11
4.4	OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE	12
4.5	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	13
5	MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE	14
5.1	MISURE GENERALI DI TUTELA	14
5.2	PROCEDURE D'EMERGENZA:COMPITI E PROCEDURE GENERALI	15
5.2.1	COMPITI E PROCEDURE GENERALI	15
5.2.2	CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI	15
5.2.3	PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO	16
5.2.4	PREVENZIONE INCENDI	16
6	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)	17
7	LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA	18
8	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	25
9	CAMPI ELETTROMAGNETICI	25
10	STRESS LAVORO-CORRELATO	26
11	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA	27
12	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	28
12.1	REQUISITI DI SICUREZZA	28
13	SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI	29
14	VALUTAZIONE DEI RISCHI	31
14.1	Rischi per la sicurezza	32
14.2	Rischi per la salute	32
14.3	Rischi trasversali od organizzativi	32
14.4	METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	34
15	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	37
15.1	Analisi e valutazione rischi delle attività lavorative	37
16	RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19	50
16.1	Interventi da porre in atto	56
17	CONCLUSIONI	57
18	Allegati:	58
18.1	ELENCO DEI LAVORATORI	59
18.2	ELENCO MACCHINE/ATTREZZATURE UTILIZZATE	60
18.3	OPERAZIONI DI MANOVRA DEL CARRELLO ELEVATORE A FORCHE	61
18.4	ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA SCALA	66
18.5	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	68

1 ANAGRAFICA AZIENDA

1.1 DATI GENERALI DELL'AZIENDA

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale Azienda	FA.DI.BA S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.
Attività	81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Rappresentante Legale	Sig. DI BALDASSARRO Fabio
Sede Legale	
Comune	Spoltore (PE)
Indirizzo Sede Legale	Via Bari, n°8
Partita IVA	02231930682
Figure e Responsabili	
Datore di Lavoro e Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP	Sig. DI BALDASSARRO Fabio
Medico Competente	Dott. DI CARLANTONIO Marino
Resp. Dei Lavoratori per la Sicurezza RLS	Sig. POMPA Daniele
Addetto Primo Soccorso Incendio-Evacuazione	Sig. DI BALDASSARRO Fabio
Iscrizioni	
Num. Iscrizione REA Ex Registro Ditte	PE - 403633
Camera Commercio	CCIAA di Pescara

2 RELAZIONI INTRODUTTIVA

2.1 Obiettivi e scopi

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2.2 Contenuti

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.

In particolare, si è proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle **ATTIVITA' LAVORATIVE** presenti nell'Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole **FASI** a cui sono associate:

- macchine ed attrezzature impiegate;
- agenti chimici pericolosi;
- materie prime, scarto o altro.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature;

- connessi con l'utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, lo renda necessario.

3 DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08 che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

4 OBBLIGHI

4.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- ☞ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- ☞ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ☞ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ☞ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- ☞ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ☞ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ☞ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- ☞ nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- ☞ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ☞ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ☞ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
- ☞ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ☞ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ☞ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- ☞ elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- ☞ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ☞ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; *(L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello*

dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4)

- ☞ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- ☞ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- ☞ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ☞ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- ☞ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- ☞ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- ☞ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- ☞ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera g), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le relative conoscenze. Dove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- o concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- o rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- o della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- o del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- o della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

4.2 OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

4.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

4.4 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

- ☞ collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- ☞ programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- ☞ istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- ☞ consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- ☞ consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- ☞ fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ☞ informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- ☞ comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ☞ visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ☞ partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ☞ comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.5 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In particolare, come previsto all'art. 34 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai Rischi.

L'art. 34 del D.Lgs. 81/08, cita, infatti:

"Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' Allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi".

Il datore di lavoro ha frequentato, come previsto dal comma 2 dello stesso art. 34, apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

5 MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

5.1 MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art. 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:

- E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- Si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
- E' stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischio.
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.
- Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione.
- E' effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori.
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

5.2 PROCEDURE D'EMERGENZA:COMPITI E PROCEDURE GENERALI

5.2.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08.

In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

5.2.2 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarci che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

5.2.3 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera para schizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

5.2.4 PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all' *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **Dispositivo di Protezione Individuale**, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ne è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

E' cura del Datore di lavoro:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

7 LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.


A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:

- saranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota L'art. 12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.



PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
ATTIVITÀ' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs. 151/01 allegato C, lett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>

AGENTI FISICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	<p>D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,c D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dB(A))</p> <p>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dB(A))</p>
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	<p>D.Lgs.151/01 allegato A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i></p> <p>D.Lgs.151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	<p>D.Lgs.151/01 Allegato A lett. A (celle frigorifere) D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)</p>
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali.	<p>D.Lgs. 151/01 art.8 (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>Se esposizione nascituro > 1 mSv</i></p> <p>D.Lgs. 151/01 allegato A lett. D (i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti).</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E</p>

RADIAZIONI NON IONIZZANTI	<p>Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.</p>	<p>FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> <p>D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche)</p> <p>D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale</p>
----------------------------------	---	---

AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	<p>Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.</p>	<p>D.Lgs.151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo della visita mediche preventive e periodiche).</p> <p>D.Lgs.151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)</p> <p>D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>

AGENTI CHIMICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	<p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.</p>	<p>D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs.151/01 allegato C lett. A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> <p><i>Non può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i></p>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	<p>Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.</p>	<p>D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>

ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

MANSIONE: Operaia add. pulizie	
Svolgimento di lavori vietati di cui all'articolo 7 e agli allegati A e B del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.	
Principali fattori di rischio	Periodo di astensione al fattore di rischio
Stazione eretta prolungata	<i>(Per i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante) durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
Fatica fisica per movimentazione materiali	Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	<i>(Agenti chimici: A) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, B) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 e s.m.i.;) durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.</i>
Uso di scale	<i>(I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse) durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.</i>

Contatto con materiale potenzialmente infetto
(rischio biologico)

(Agenti biologici -gruppi 2- 3- 4)
durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro.

8 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

In considerazione degli impianti, delle apparecchiature utilizzate e della tipologia delle lavorazioni è esclusa l'esposizione lavorativa al rischio in quanto non sono presenti fonti di Radiazioni Ottiche Artificiali.

9 CAMPI ELETTROMAGNETICI

Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest'ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz - 3x10¹⁴ THz) e in una non ottica (0 Hz - 300 GHz).

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.

La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un'interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l'induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l'aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest'ultimo effetto è l'unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, l'assorbimento è esclusivamente a carico della cute.

In considerazione degli impianti, delle apparecchiature utilizzate e della tipologia delle lavorazioni è esclusa l'esposizione lavorativa al rischio in quanto non sono presenti fonti di esposizione a Campi Elettromagnetici.

10 STRESS LAVORO-CORRELATO

Accordo europeo dell'8 ottobre 2004

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nel loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

I **sintomi** più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere :

- ✓ lavoro ripetitivo ed arido
- ✓ carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- ✓ rapporto conflittuale uomo - macchina
- ✓ conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- ✓ fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
- ✓ lavoro notturno e turnazione

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti).

Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS.

Il mobbing produce stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing.

È importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate, individuali o di gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo di individui.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

- ✓ Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- ✓ Si cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- ✓ Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi;
- ✓ Sarà sviluppato uno stile di leadership;
- ✓ Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- ✓ Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- ✓ Si farà in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
- ✓ Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- ✓ Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori;

Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

11 PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l'implementazione in azienda di un "SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI" basato sui seguenti elementi principali:

- ✓ Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi.
- ✓ Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
- ✓ Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.
- ✓ Definizione di istruzioni scritte per l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.
- ✓ Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli.
- ✓ Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.
- ✓ Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l'insorgenza di eventuali malattie professionali.
- ✓ Procedure per la gestione dell'emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l'intento di minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale.
- ✓ Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti

12 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' *art. 69 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **attrezzatura di lavoro** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa** e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

12.1 REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all' *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso *art. 70 del D.Lgs. 81/08*.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' *art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- ☞ le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- ☞ i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- ☞ i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- ☞ i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell' *allegato VI del D.Lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- ☞ siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
- ☞ siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- ☞ siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

13 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce:

- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono:

Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio.

Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.

Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione con danni anche gravi.

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:

Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti

Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, possono addirittura esplodere

Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione basso

Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo allontanamento della sorgente

Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità

Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche

Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche

Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto tossiche o tossiche

Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi

Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle

Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione

Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.

In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che:

- Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito.
- Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore.
- Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni.
- Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario).
- Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso.
- Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze).
- Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
- Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.

14 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La **valutazione dei rischi**, così come previsto dal D.lgs. 81/08 e dalle specifiche successive, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per addivenire a una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni e delle attività effettuate nei luoghi di lavoro.

La **valutazione dei rischi** è un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- L'identificazione delle **sorgenti di rischio** presenti nel ciclo lavorativo;
- L'individuazione dei conseguenti **potenziali rischi di esposizione** in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuale.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- **assenza di rischio** di esposizione;
- **presenza di esposizione controllata** entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- **presenza di un rischio** di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.

Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dal D.lgs. 81/08.

Al riguardo, la presente valutazione è stata basata su una linea guida che prevede:

- una preliminare classificazione e definizione dei rischi lavorativi;
- lo svolgimento uniforme delle tre fasi operative del processo di valutazione dei rischi (identificazione, sorgenti di rischio, individuazione rischi, stima entità rischi);
- l'individuazione e la stima dei rischi e la definizione del conseguente programma di intervento prevenzionistico.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla suddetta linea guida, il datore di lavoro, con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, se previsto, e il coinvolgimento dei lavoratori tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha svolto le varie fasi di rilevazione e valutazione dei rischi ed ha elaborato il documento contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata nei vari ambienti o posti di lavoro, comprendente anche i presenti criteri adottati per la sua definizione;
- la descrizione delle misure di prevenzione e di protezione necessarie, ivi compresa l'adozione dei dispositivi di protezione individuale, in coerenza con i risultati della valutazione dei rischi;
- il programma di interventi integrati di prevenzione e protezione (tecnica, organizzativa, sanitaria) che si intendono eventualmente attuare a fine di completare e/o ottimizzare la tutela della sicurezza e della salute.

Quanto sopra in conformità con le indicazioni del D.lgs. 81/08.

14.1 Rischi per la sicurezza

I **rischi per la sicurezza**, o **rischi di natura infortunistica**, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Le cause di tali rischi sono da ricerca e almeno nella maggioranza dei casi, in un noi idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le macchine e /o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative; l'organizzazione del lavoro ecc.

14.2 Rischi per la salute

I **rischi per la salute**, o **rischi igienico-ambientali**, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazione che comportano la manipolazione e/o l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e /o delle apparecchiature) e/o dalle modalità operative.

14.3 Rischi trasversali od organizzativi

Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il **rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito**. Il rapporto in parola è pertanto di tipo oltre che ergonomico anche psicologico e organizzativo.

Criteria procedurali adottati per la valutazione del rischio

Prima fase: identificazione delle sorgenti di rischio

Tale fase è stata eseguita attraverso un esame specifico dell'azienda, delle attività svolte e del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame.

Durante tale esame sono stati presi in particolare considerazione:

- la finalità della lavorazione o dell'operazione;
- il processo tecnologico;
- le macchine, impianti e apparecchiature utilizzate;
- le sostanze impiegate e/o prodotte e gli eventuali intermedi;
- le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti;
- la destinazione dell'ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio ecc.);
- le caratteristiche strutturali dell'ambiente (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre ecc.);
- il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte nel singolo ambiente di lavoro;
- le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria quando presente;
- la presenza di movimentazione manuale dei carichi.

Seconda fase: individuazione dei rischi di esposizione

Al riguardo si è provveduto ad esaminare:

- le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione-protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni, ivi compreso l'uso dei DPI.

Si sottolinea in merito che sono stati individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di **rischio delle sorgenti** (macchine, impianti, sostanze chimiche ecc.) quanto i potenziali **rischi residui** che

permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezione intrinseca, cappe di aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo ecc.) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

Terza fase: stima dei rischi di esposizione

E' stata eseguita attraverso:

- una verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza delle macchine, attrezzature e impianti durante il loro funzionamento;
- **una verifica dell'accettabilità** delle condizioni di lavoro, in relazione a esame oggettivo dell'entità dei rischi e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l'entità delle esposizioni;
- **una verifica delle condizioni di sicurezza e igiene** anche mediante acquisizione di documentazioni certificazioni esistenti agli atti dell'azienda;
- **una vera e propria misura dei parametri di rischio** ove necessario per loro quantificazione oggettiva e la conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (per esempio: indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es. rumore, amianto, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, ecc.)

14.4 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di rischio sono stati individuati sulla base di **norme tecniche e/o linee guida di riferimento**, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla **probabilità di accadimento (P)** ed alla **gravità del danno (D)**. Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello	Criteri
Non Probabile	Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
Possibile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

Livello	Criteri
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
Significativo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Matrice dei rischi

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda e classificazione del rischio

Molto basso	Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile
Basso	Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile
Medio	Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile
Alto	E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili

PROBABILITÀ	DANNO			
	Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
Non probabile (1)	1	2	3	4
Possibile (2)	5	6	7	8
Probabile (3)	9	10	11	12
Altamente Probabile (4)	13	14	15	16

Classe di Rischio	Priorità di Intervento
Alto (12 ≤ R ≤ 16)	<i>Azioni correttive immediate</i> L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Medio (6 ≤ R ≤ 11)	<i>Azioni correttive da programmare con urgenza</i> L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Basso (2 ≤ R ≤ 5)	<i>Azioni correttive da valutare a medio termine</i> Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Molto Basso (1 ≤ R ≤ 1)	<i>Azioni correttive non necessarie</i> Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali altre attività di miglioramento

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ☛ eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- ☛ sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- ☛ intervento sui rischi alla fonte;
- ☛ applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- ☛ adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- ☛ miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- ☛ introdurre nuovi pericoli
- ☛ compromettere le prestazioni del sistema adottato

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere

Valore	RISCHIO	Azioni da intraprendere	Scala di Tempo
1	MOLTO BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	UN ANNO
2	BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate	UN ANNO
3	MEDIO	Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	SEI MESI
4	ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	IMMEDIATAMENTE

15 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

La ditta **FADIBA s.a.s. di Di Baldassarro Fabio** si occupa di pulizia generale di edifici.

15.1 Analisi e valutazione rischi delle attività lavorative

Partendo dall'analisi delle attività svolte e dai risultati dell'indagine, sono stati individuati i rischi a cui risulta esposto il personale nello svolgimento delle proprie mansioni.

Di seguito, è riportata l'identificazione dei pericoli e l'analisi dei rischi per ogni fase di lavoro appartenente al ciclo lavorativo effettuato dall'organizzazione.

Dopo un'attenta analisi del ciclo lavorativo della ditta **FADIBA s.a.s. di Di Baldassarro Fabio** sono state identificate le seguenti fasi lavorative per cui sono stati analizzati i rischi e adottate le rispettive misure di prevenzione e protezione.

ATTIVITÀ LAVORATIVA N. 01: lavori di pulizia

Fase 01.01 – Spolveratura arredi e ritiro rifiuti

Fase 01.02 – Spazzatura dei pavimenti

Fase 01.03 – Lavaggio manuale dei pavimenti

Fase 01.04 – Lavaggio dei pavimenti con lavasciuga

Fase 01.05 – Lavaggio delle superfici verticali

Fase 01.06 – Pulizia e disinfezione dei servizi igienici

Fase 01.07 – Movimentazione merce con carrello elevatore

ATTIVITA 01 – Fase 01.01 Spolveratura arredi e ritiro rifiuti

Descrizione fase di lavoro:	Questa prima fase consiste nell'asportazione dello strato di polvere accumulato durante la giornata sulle superfici degli arredi, nello svuotamento dei cestini portacarte e dei posacenere. L'operazione è svolta mediante l'uso di un panno inumidito con sostanze detergenti specifiche a seconda della tipologia di arredo; in questo modo si evita il disperdersi di corpuscoli nocivi, provocato dal sollevamento di polvere conseguente all'operazione di asportazione.
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Allegato al DVR
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo
Area di lavoro	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4
Lavorazione	Elettrocuzione per contatto con attr. elettriche	1	4	4
Lavorazione	Movimentazione manuale dei carichi	2	2	4
Sostanze chimiche	Chimico	Come da valutazione specifica		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cadute a livello e scivolamenti:

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata dal punto di vista dell'integrità prima dell'inizio dei lavori di pulizia. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

Elettrocuzione per contatto con attrezzature elettriche:

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati.

Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica.

Controllare i cavi di alimentazione prima dell'inizio delle attività di pulizia o chiedendo al personale addetto eventuali anomalie delle attrezzature elettriche presenti sul posto di lavoro con le quali si potrebbe venire a contatto durante le operazioni di pulizia.

Movimentazione manuale dei carichi:

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Chimico:

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB
- Guanti in lattice monouso
- Mascherina filtrante FFP1

ATTIVITA 01 – Fase 01.02 Spazzatura dei pavimenti

Descrizione fase di lavoro:	Questa fase consiste nella raccolta dalla superficie del pavimento dei materiali di rifiuto. La scopatura può avvenire a secco per la raccolta di materiale grossolano e ad umido per l'asportazione della polvere, mentre per l'asportazione del materiale minuto si può impiegare talvolta l'aspirapolvere. La scopatura ad umido è un'operazione che consente un elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea. Per la migliore raccolta di polvere e per evitarne il sollevamento nell'aria ambiente è consigliabile l'uso di garze. La scopatura va effettuata partendo dai bordi del locale o corridoio per poi coprire lo spazio centrale.
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Nessuna
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo
Area di lavoro	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4
Lavorazione	Elettrocuzione per contatto con attr. elettriche	1	4	4
Lavorazione	Movimentazione manuale dei carichi	2	2	4
Lavorazione	Elettrocuzione per utilizzo di elettriche	1	4	4
Attrezzatura	Rumore	Come da valutazione specifica		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cadute a livello e scivolamenti:

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata dal punto di vista dell'integrità prima dell'inizio dei lavori di pulizia. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

Elettrocuzione per contatto con attrezzature elettriche:

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati.

Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica.

Controllare i cavi di alimentazione prima dell'inizio delle attività di pulizia o chiedendo al personale addetto eventuali anomalie delle attrezzature elettriche presenti sul posto di lavoro con le quali si potrebbe venire a contatto durante le operazioni di pulizia.

Movimentazione manuale dei carichi:

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Elettrocuzione per utilizzo di attrezzature elettriche:

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un adeguato grado di protezione;

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in tensione.

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni del fabbricante e dell'installatore.

Rumore:

I lavoratori sono stati formati circa il rischio specifico

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB
- Guanti in lattice monouso
- Mascherina filtrante FFP1

ATTIVITA 01 – Fase 01.03 Lavaggio manuale dei pavimenti

Descrizione fase di lavoro:	Il lavaggio consiste nell'eliminazione dello sporco dai pavimenti. Per effettuare il lavaggio occorre preliminarmente passare sul pavimento l'acqua alla quale è stata aggiunta la sostanza chimica detergente e successivamente risciacquare, facendo uso di sola acqua.
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Allegato al DVR
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo		
Area di lavoro	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	4	4
Lavorazione	Elettrocuzione per contatto con attr. elettriche	1	4	4	4	4
Lavorazione	Movimentazione manuale dei carichi	2	2	4	4	4
Sostanze chimiche	Chimico	<i>Come da valutazione specifica</i>				

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cadute a livello e scivolamenti:

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata dal punto di vista dell'integrità prima dell'inizio dei lavori di pulizia. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

Elettrocuzione per contatto con attrezzature elettriche:

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati.

Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica.

Controllare i cavi di alimentazione prima dell'inizio delle attività di pulizia o chiedendo al personale addetto eventuali anomalie delle attrezzature elettriche presenti sul posto di lavoro con le quali si potrebbe venire a contatto durante le operazioni di pulizia.

Movimentazione manuale dei carichi:

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Chimico:

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB
- Guanti in lattice monouso
- Mascherina filtrante FFP2

ATTIVITA 01 – Fase 01.04 Lavaggio dei pavimenti con lavasciuga

Descrizione fase di lavoro:	Nel caso di pavimentazioni molto estese il lavaggio viene effettuato mediante l'utilizzo di macchine lavasciuga. Prima di iniziare l'operazione, occorre controllare il corretto funzionamento del dispositivo interno di aspirazione della macchina.
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Allegato al DVR
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo
Area di lavoro	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4
Lavorazione	Elettrocuzione per contatto con attr. elettriche	1	4	4
Lavorazione	Movimentazione manuale dei carichi	2	2	4
Lavorazione	Elettrocuzione per utilizzo di elettriche	1	4	4
Sostanze chimiche	Chimico	<i>Come da valutazione specifica</i>		
Attrezzature	Rumore	<i>Come da valutazione specifica</i>		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cadute a livello e scivolamenti:

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata dal punto di vista dell'integrità prima dell'inizio dei lavori di pulizia. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

Elettrocuzione per contatto con attrezzature elettriche:

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati.

Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica.

Controllare i cavi di alimentazione prima dell'inizio delle attività di pulizia o chiedendo al personale addetto eventuali anomalie delle attrezzature elettriche presenti sul posto di lavoro con le quali si potrebbe venire a contatto durante le operazioni di pulizia.

Movimentazione manuale dei carichi:

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Elettrocuzione per utilizzo di attrezzature elettriche:

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:

a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un adeguato grado di protezione;

b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;

c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.

Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in tensione.

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni del fabbricante e dell'installatore.

Chimico:

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

Rumore:

I lavoratori sono stati formati circa il rischio specifico

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB
- Guanti in lattice monouso
- Mascherina filtrante FFP2

ATTIVITA 01 – Fase 01.05 Lavaggio delle superfici verticali

Descrizione fase di lavoro:	Questa fase consiste nell'operazione di pulizia effettuata a mano delle superfici verticali lavabili, incluse quelle di vetro. Il lavaggio delle superfici interne può essere effettuato anche con l'ausilio di scale;
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Allegato al DVR
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo		
Area di lavoro	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	8	16
Lavorazione	Elettrocuzione per contatto con attr. elettriche	1	4	4	8	16
Lavorazione	Movimentazione manuale dei carichi	2	2	4	8	16
Lavorazione	Elettrocuzione per utilizzo di elettriche	1	4	4	8	16
Attrez. di lavoro	Caduta dall'alto nell'utilizzo della scala	2	4	4	8	16
Lavorazione	Caduta di materiale dall'alto	1	3	3	6	12
Sostanze chimiche	Chimico	<i>Come da valutazione specifica</i>				
Attrezzature	Rumore	<i>Come da valutazione specifica</i>				

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cadute a livello e scivolamenti:

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata dal punto di vista dell'integrità prima dell'inizio dei lavori di pulizia. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

Elettrocuzione per contatto con attrezzature elettriche:

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati.

Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica.

Controllare i cavi di alimentazione prima dell'inizio delle attività di pulizia o chiedendo al personale addetto eventuali anomalie delle attrezzature elettriche presenti sul posto di lavoro con le quali si potrebbe venire a contatto durante le operazioni di pulizia.

Movimentazione manuale dei carichi:

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:

- Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.
- Mantenere la schiena e le braccia rigide.
- Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Elettrocuzione per utilizzo di attrezzature elettriche:

Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:

- la protezione contro i contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un adeguato grado di protezione;
 - la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;
 - la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.
- Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in tensione.

Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni del fabbricante e dell'installatore.

Caduta dall'alto nell'utilizzo della scala:

I lavoratori addetti all'utilizzo della scala sono stati informati sulle corrette procedure di sicurezza, come da procedura allegata al presente documento.

Le scale sono integre in ogni elemento (piedini, gommini, pioli o gradini, ecc.) ed in buono stato di conservazione, dotate di conformità CE.

Le stesse sono comunque sottoposte a controlli preliminari l'utilizzo, al fine di verificarne lo stato di conservazione (es. presenza di punti di ossidazione, rotture, etc.); quelle ritenute non conformi sono messe fuori servizio e prontamente sostituite.

Procedura generiche di utilizzo scala semplice:

- Utilizzo su superfici piane e non scivolose; Il piano di appoggio deve essere stabile. E' vietata la sua collocazione su attrezzature per guadagnare posizione in altezza.
- Se utilizzata per l'accesso ad altro luogo, deve sporgere per almeno 1 metro oltre il livello di accesso.
- Non sporgersi lateralmente durante l'effettuazione del lavoro.
- Non salire/scendere trasportando materiali pesanti ed ingombranti.
- Se utilizzata in luoghi di lavoro soggetti a passaggio, utilizzo di idonea segnaletica di avvertimento e pericolo.
- Se utilizzata in appoggio a palo cilindrico, utilizzo di idoneo dispositivo poggiapalo (costituito da traversine oblique antisdrucciolevoli e catena).
- Se utilizzata in appoggio al muro, angolazione rispetto al suolo compresa tra 65° e 75° se scala a pioli, tra 60° e 70° se scala a gradini (approssimativamente il punto di appoggio al muro deve trovarsi ad un'altezza dal suolo pari a 4 volte la distanza della scala dal muro stesso).

- Non saltare a terra dalla scala;

Procedure generiche di utilizzo scala a forbice:

- Non superare la portata nominale (carico max) ammissibile;
- Limitare la salita al quart'ultimo gradino;
- Non saltare a terra dalla scala;
- Durante la salita/discesa mantenersi sull'asse longitudinale della scala, col viso rivolto sempre verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti;
- Non eseguire spostamenti con uomo a bordo;
- Il lavoratore durante l'attività deve avere sempre una presa sicura a cui sostenersi;
- Tenere i piedi contemporaneamente posizionati sul gradino/piolo e non sbilanciarsi;
- Non posizionare mai un piede sul gradino/piolo e l'altro su un oggetto o ripiano vicino;
- Non sporgersi lateralmente;
- E' consentita la salita e lo stazionamento di un solo lavoratore;
- Non eseguire sforzi eccessivi con gli attrezzi per non provocare scivolamenti o ribaltamenti della scala;
- Provvedersi di un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita;
- Non prolungare lo stazionamento sulla scala ma intervallare l'attività con riposi a terra;
- Non utilizzare la scala in presenza anche di leggere menomazioni (ferite, dolori, stanchezza).
- E' assolutamente vietato salire sul 3° elemento (sezione allungabile), che deve essere utilizzato solamente come appoggio per le mani.

Chimico:

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

E' indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

Rumore:

I lavoratori sono stati formati circa il rischio specifico

IN ALLEGATO AL DVR ISTRUZIONE OPERATIVA PER UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA SCALA

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB

- Guanti in lattice monouso
- Mascherina filtrante FFP2

ATTIVITA 01 – Fase 01.06 Pulizia e disinfezione dei servizi igienici

Descrizione fase di lavoro:	Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie presenti nelle toilettes e bagni.
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Allegato al DVR
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo
Area di lavoro	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	
Lavorazione	Elettrocuzione per contatto con attr. elettriche	1	4	
Lavorazione	Movimentazione manuale dei carichi	2	2	
Sostanze chimiche	Chimico	Come da valutazione specifica		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cadute a livello e scivolamenti:

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata dal punto di vista dell'integrità prima dell'inizio dei lavori di pulizia. Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

Elettrocuzione per contatto con attrezzature elettriche:

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati.

Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica.

Controllare i cavi di alimentazione prima dell'inizio delle attività di pulizia o chiedendo al personale addetto eventuali anomalie delle attrezzature elettriche presenti sul posto di lavoro con le quali si potrebbe venire a contatto durante le operazioni di pulizia.

Movimentazione manuale dei carichi:

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:

a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.

b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.

c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Chimico:

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB
- Guanti in lattice monouso

- Mascherina filtrante FFP2

ATTIVITÀ 01 – Fase 01.07 Movimentazione con carrello elevatore

Descrizione fase di lavoro:	Consiste nella movimentazione di materiali con utilizzo di carrello elevatore a forche. Il carrello elevatore è fornito dalla committenza.
Area di lavoro:	Area committenza
Attrezzature utilizzate:	Allegato al DVR
Sostanze utilizzate:	Allegato al DVR
Mansioni interessate:	Operaio comune

RISCHI ASSOCIATI ALLA FASE DI LAVORO

Sorgente del rischio	Rischio	P	D	Magnitudo
Aree di lavoro	Investimento	2	2	4
Aree di lavoro	Caduta di materiale nella movimentazione	1	4	4
Attrezzatura da lavoro	Ribaltamento	2	2	4
Attrezzatura da lavoro	Vibrazioni	<i>Come da valutazione specifica</i>		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento:

I mezzi normalmente operano:

- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;
- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista;
- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo
- utilizzando i percorsi prestabiliti

Caduta di materiale nella movimentazione:

Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso dei mezzi:

- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;
- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;
- il posto di guida delle macchine è protetto;
- il transito avviene sempre a velocità moderata;

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza.

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può causare pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento e/o trasporto dei carichi sono tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta dei carichi.

Ribaltamento:

Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso dei mezzi:

- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e, quando è necessario, si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;
- la macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;
- viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;
- il posto di guida delle macchine è protetto;
- il transito avviene sempre a velocità moderata;
- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di guida.

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza.

Vibrazioni:

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, esse sono mantenute in stato di perfetta efficienza. L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori.

ELENCO DPI DA UTILIZZARE

- Scarpe di sicurezza SB
- Guanti contro rischi meccanici
- Elmetto

ISTRUZIONI OPERATIVE**Precauzioni**

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo.
- Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa.
- Sul carrello elevatore deve essere indicata la portata massima ammissibile alle forche, al variare dell'altezza di sollevamento e della posizione del baricentro del carico.
- La pressione prescritta per il gonfiaggio dei pneumatici deve essere chiaramente indicata sul carrello.
- Deve essere garantita l'immobilità del carrello con il suo carico massimo ammissibile sulle pendenze massime di utilizzazione specificate dal costruttore. Deve, inoltre, essere presente un adeguato freno di immobilizzazione.
- Deve essere presente un'adeguata protezione del conducente o del posto di manovra.
- Per tutti i carrelli con alzata superiore a 1,80 m. è previsto un tetto di protezione (anche semovibile).
- Le parti in movimento, se alla portata dell'operatore, devono essere protette per evitare il rischio di cesoiamento.
- Per i carrelli elettrici (con guidatore seduto) è necessaria la presenza di un dispositivo che disinserisca automaticamente il circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello.
- I carrelli con conducente trasportato devono essere dotati di:
 - un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte;
 - un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste, quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di retromarcia, i girofari.
- I comandi relativi agli organi del gruppo di sollevamento dei carichi devono avere il ritorno automatico in posizione neutra; inoltre, deve essere impedito l'azionamento accidentale delle leve.
- Gli organi di comando devono riportare l'indicazione della manovra cui sono asserviti.
- Per conduzione su strada pubblica deve essere presentata apposita domanda per autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed al Comune di pertinenza.
- Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di trasporto, deve essere prevista per i pedoni una distanza sufficiente, altrimenti evitare il transito contemporaneo di carrelli e pedoni ed è necessaria la presenza di apposita segnalazione.
- Il passaggio dei carrelli deve essere segnalato con cartelli e col segnalatore acustico.
- Il pavimento su cui transita il carrello deve essere in condizioni tali da non costituire fonte di pericolo (presenza di buche, distlivelli, ecc.).
- Le zone di operazione devono essere ben illuminate così da facilitare il lavoro degli operatori e determinare un minore affaticamento.
- I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento:
 - installando una cabina per il conducente;
 - mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
 - mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
 - mediante una struttura che trattenga il lavoratore (cinture di sicurezza) o i lavoratori sul sedile del posto di guida, per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
- Il conduttore del carrello deve essere espressamente autorizzato a svolgere tale attività e deve essere persona competente e specializzata.
- Evitare sterzate improvvise e brusche variazioni di velocità perché possono compromettere la stabilità del

carrello, specie se carico.

- In caso di ribaltamento, il conducente non deve cercare di saltare fuori dal carrello ma deve stringere il volante, puntare i piedi, inclinarsi in direzione opposta al ribaltamento.
- Evitare urti con ostacoli fissi ed accertarsi che non vi sia presenza di persone o di materiali durante la retromarcia.
- Percorrere le discese a marcia indietro.
- Quando il carico trasportato limita la visibilità, il moto del carrello deve avvenire in retromarcia.
- E' vietato utilizzare il carrello per operazioni non rispondenti alle caratteristiche tecniche per cui è stato progettato.
- Non avvicinarsi con sigarette accese, fiammiferi o altri tipi di fiamme libere per verifiche su batterie o motori a scoppio.
- Provvedere a verifiche e manutenzioni sulle batterie utilizzando guanti e occhiali di protezione.
- Prima di riempire il serbatoio di carburante, il motore a scoppio deve essere spento.
- Non si deve entrare col carrello in ambienti ove vi sia lo sviluppo di gas, vapori o polveri infiammabili (una semplice scintilla potrebbe innescare un'esplosione).
- Sia a carrello carico che scarico si deve viaggiare con le forche a circa 20 cm. dal suolo.
- Non depositare carichi o materiali lungo le vie di fuga o dei mezzi di estinzione.
- Le forche devono essere introdotte parallelamente al pallet in modo che il centro del pallet sia posto tra le forche.
- Le forche non devono essere introdotte nel pallet forzatamente, ma devono passare liberamente in direzione orizzontale.
- Le forche devono essere introdotte lentamente e fino alla spalla.
- Avere una corretta divaricazione delle forche quando si devono movimentare dei pallet pesanti.
- Non devono esserci pietre o altri oggetti sulle superfici dove vengono appoggiati i pallet, altrimenti il fondo del pallet si rompe.
- Controllare che la merce o i contenitori sui quali si appoggia il carico siano in grado di sorreggerlo.
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Nell'uso del carrello è vietato:

- superare il limite massimo di portata del carrello;
- marciare con carichi sollevati in alto;
- sollevare il carico mentre si marcia;
- superare il limite di velocità imposto all'interno dei luoghi di lavoro;
- trasportare carichi instabili e male stivati;
- discendere rampe con il carico in avanti;
- inclinare in avanti il carico sollevato prima di essere esattamente sul punto di scarico;
- sollevare carichi con una sola forca;
- utilizzare il carrello per trasportare o sollevare persone.

Caricamento della batteria

La carica delle batterie deve essere effettuata in luoghi ventilati e da personale incaricato con le seguenti modalità e attenzioni:

- togliere i tappi di tutti gli elementi componenti la batteria;
- controllare il livello dell'elettrolita in tutti gli elementi;
- ove necessario provvedere al riempimento corretto portando il livello dell'elettrolita a coprire di circa 1 centimetro l'estremità superiore delle piastre;
- per l'eventuale riempimento utilizzare esclusivamente acqua distillata a temperatura ambiente;
- innestare la spina di collegamento al raddrizzatore e dare corrente con l'interruttore;
- al termine delle operazioni di ricarica togliere corrente, staccare la spina di collegamento, chiudere tutti i tappi serrandoli a mano, asciugare e pulire accuratamente con uno straccio;
- non accostare mai alla batteria aperte sbarre di ferro ed altro materiale.

Durante la fase di ricarica di accumulatori al piombo, si può sviluppare idrogeno, gas infiammabile ed esplosivo. Per questo motivo è rigorosamente vietato fumare in prossimità della batteria e avvicinare fiamme libere durante le operazioni di carica.

IN ALLEGATO AL DVR ISTRUZIONE OPERATIVA PER OPERAZIONI DI MANOVRA CON CARRELLO ELEVATORE

16 RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

Lo scopo della presente sezione è quello di quantificare il rischio biologico associato all' agente biologico Covid-19 e definire le istruzioni operative per prevenire i rischi di contagio al fine di assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti.

Le disposizioni di seguito si applica a tutte le attività svolte in azienda e a tutti gli ambienti di lavoro.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

L'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli "agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/08".

Art. 268 comma 1 lett. b):

Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La Health and Safety Authority, ente irlandese, nel documento "Risk Group Classification for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" in analogia con le indicazioni delle agenzie di Belgio, Germania, Regno Unito e Canada, propone la classificazione del COVID 19 nel "gruppo 3" degli agenti biologici.

Art. 268 comma 1 lett. c):

Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" suggerisce una matrice del rischio da contagio da Covid-19 specifica, utile al fine della valutazione del rischio, che tiene conto delle seguenti variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

I valori attribuibili per le prime due variabili sono i seguenti:

Esposizione

0	Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)
1	Probabilità medio-bassa
2	Probabilità media
3	Probabilità medio-alta
4	Probabilità alta

Prossimità

0	Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
1	Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)
2	Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
3	Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo
4	Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

$$R(\text{int.}) = E * P$$

Esposizione	4	4	6	10	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
	0	1	2	3	4
		Prossimità			

R(int.)

1-2: Basso	3-4: Medio basso	6-9: medio alto	12-16 Alto
1	2	3	4

Nel caso in oggetto il livello di R intermedio è da considerarsi Medio-Basso: 2 ($E:2 * P:2 = 4$)

A questo punto, il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

$$R(\text{fin.}) = (E * P) * A$$

R(fin.)

1-2,3	2,6-3,4	3,9-4,6	5,2-6
BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	ALTO

Considerando un valore di aggregazione pari a 1,15 ($2 \cdot 1,15 = 2,3$), il nostro livello R finale è da definirsi **Basso**.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Allo scopo di eliminare, o quantomeno limitare il rischio di contagio da Covid-19, in occasione di lavoro, l'azienda in oggetto ha predisposto una serie di misure di prevenzione e protezione, sulla base dei riferimenti legislativi di cui sopra.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori circa:

- a) L'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali, nonché di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) L'obbligo, in caso di febbre, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza;
- c) L'obbligo di non poter fare ingresso o di non permanere in azienda/cantiere interessato anche successivamente all'ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- d) La necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

INGRESSO DIPENDENTI

L'accesso dei dipendenti presso le aziende committenti è subordinato alla misurazione della temperatura corporea, tramite idonei strumenti (es. termometro infrarossi) - nel rispetto delle indicazioni in tema di tutela della privacy.

E' vietato l'ingresso a coloro che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.

Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all'ingresso in azienda/cantiere interessato procede al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.

GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di:

- Ventilazione continua dei locali,
- Tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi,

- Mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano,
- Tenuta delle mascherina di protezione.

Eventuali criticità andranno gestite di volta in volta dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o comunque in collaborazione con il responsabile dell'azienda committente.

In prossimità degli accessi alle aree aziendali sono affisse le informative riguardanti le regole di igiene e comportamentali da seguire.

SANIFICAZIONE MANI

Il datore di lavoro informa i dipendenti sulla necessità di sanificare le mani (secondo indicazioni dell'O.M.S. e del Ministero della Salute) prima dell'accesso al posto di lavoro e con frequenza regolare nei diversi momenti dell'attività lavorativa:

- ❖ Prima di iniziare il lavoro;
- ❖ Dopo ogni pausa o allontanamento della postazione;
- ❖ Dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito, tossito (orientati in direzione opposta alle altre persone o all'interno del gomito);
- ❖ Dopo aver toccato rifiuti;
- ❖ Dopo le operazioni di pulizia;
- ❖ Dopo l'uso dei servizi igienici;
- ❖ Dopo aver mangiato, bevuto, fumato;
- ❖ Dopo aver toccato il denaro.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 40secondi. Alternativamente è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Nei servizi igienici aziendali sono evitati asciugamani di spugna/stoffa a favore di salviette usa/getta.

L'azienda mette a disposizione soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei dipendenti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani.

SANIFICAZIONE ATTREZZATURE

L'azienda svolge attività di pulizia e sanificazione degli ambienti presso le aziende committenti, ma ai fini delle misure anticontagio Covid-19 la stessa è tenuta a garantire la sanificazione giornaliera delle attrezzature e dei mezzi d'opera di proprietà, utilizzati per lo svolgimento delle attività.

Si ricorda di non intervenire assolutamente su macchine e attrezzature in moto ma effettuare le suddette operazioni a macchina spenta.

Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

- Pulizia: riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici ed oggetti.

-Disinfezione: riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni attraverso utilizzo di disinfettante.

I prodotti disinfettanti: Aspetti generali

I prodotti che vantano un'azione battericida, fungicida, virucida, o qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi, ricadono in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi.

I PMC disponibili in commercio sul territorio nazionale per la disinfezione delle superfici sono, per la maggior parte, a base di principi attivi come ipoclorito di sodio (candeggina), etanolo, propan-2-olo, ammoni quaternari, perossido di idrogeno, bifenil-2-olo, acido paracetico e triclosene sodico.

Fra i diversi biocidi attivi contro i virus, i prodotti a base di perossido di idrogeno risultano particolarmente efficaci per la disinfezione delle superfici.

I prodotti specifici da utilizzare sono valutati sulla base dell'efficacia degli stessi sulle diverse superfici da sanificare (anche attraverso personale di ditta specializzata). Le concentrazioni e i tempi di contatto da rispettare sono conformi a quelli dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti stessi, sotto la responsabilità del produttore.

SANIFICAZIONE POST-COVID-19

Circolare 5443 del 22/02/2020

In stanze, mezzi di trasporto, e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol denaturato) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le procedure di sanificazione è necessario:

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (come dal paragrafo successivo);
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;
- Arreleggiare gli ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detersivi che presentino sull'etichetta simboli di pericolo.
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro e custodire le relative schede di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il datore di lavoro fornisce ai dipendenti oltre ai Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal D.V.R. per i rischi specifici correlati all'espletamento dell'attività lavorativa, anche i seguenti Dispositivi atti a evitare le contaminazioni da Covid-19.

Per le attività di pulizia manuale (ordinaria):

- Mascherina (facciale filtrante FFP1/FFP2/FFP3);
- Guanti monouso (lattice/nitrile);

Per le attività di pulizia meccanica (con atomizzatore):

- Tuta impermeabile monouso;
- Copriscarpe;
- Guanti monouso (lattice/nitrile);
- Mascherina (facciale filtrante FFP1/FFP2/FFP3);
- Occhiali di protezione in policarbonato e con protezione laterale.

Il datore di lavoro ha provveduto ad informare i dipendenti sul corretto uso delle mascherine, in base alla specifica tipologia utilizzata.

In via generale, per un corretto utilizzo della mascherina, è necessario:

- ❖ Lavare le mani prima di indossarla e utilizzare gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale;
- ❖ Coprire bene la bocca, il naso e il mento;
- ❖ Lavare subito le mani, dopo averla tolta, senza toccare la parte centrale.

Si ricorda che l'utilizzo della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale e l'igiene delle mani.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

16.1 Interventi da porre in atto

RISCHIO RILEVATO	RISCHIO RESIDUO EMERSO	MISURE DI: *PREVENZIONE **FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ***PROTEZIONE	Intervento da porre in atto	Priorità dell'intervento [] = Immediata [PB] = Programmabile [PL] = Programmabile
Sorgente				
Sostanze chimiche	Chimico	*Valutazione specifica rischio chimico	Provvedere ad effettuare la valutazione specifica del rischio chimico	I [] PB [x] PL []
Attrezzature da lavoro	Rumore	*Valutazione specifica Rumore	Provvedere ad effettuare la valutazione specifica del rischio Rumore sulle attrezzature e i mezzi da lavoro	I [] PB [X] PL []
Attrezzature da lavoro	Vibrazioni	*Valutazione specifica Vibrazioni	Provvedere ad effettuare la valutazione specifica del rischio vibrazioni sulle attrezzature e i mezzi da lavoro	I [] PB [X] PL []

17 CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro e R.S.P.P.	Sig. DI BALDASSARRO Fabio	 FADIBA s.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C. Via San. 8 - 65010 Spoltore (PE) P.I./C.F. 02231930682
Medico competente	Dott. DI CARLANTONIO Marino	
R.L.S.	Sig. POMPA Daniele	

Spoltore (PE), 08/06/2020

18 Allegati:

- Elenco lavoratori
- Elenco macchine/attrezzature utilizzate
- Istruzione operativa n.01 - CARRELLO ELEVATORE
- Istruzione operativa n.02 - SCALA SEMPLICE – SCALA A FORBICE
- Istruzione operativa n.03 - Movimentazione Manuale dei Carichi

18.1 ELENCO DEI LAVORATORI

COGNOME E NOME	MANSIONE EFFETTIVA
POLISENA STEFANO	OPERAIO ADD. PULIZIE
POMPA DANIELE	OPERAIO ADD. PULIZIE
ROMANAZZI ENZA	OPERAIO ADD. PULIZIE
DANCELLI EMANUELA	OPERAIO ADD. PULIZIE
GRYCHANNYK TETYANA	OPERAIO ADD. PULIZIE
SCOGNAMIGLIO NUNZIA	OPERAIO ADD. PULIZIE
BALAZS LIANA	OPERAIO ADD. PULIZIE
DE LUCA ANTONIO	OPERAIO ADD. PULIZIE
DI ROCCO SABRINA	OPERAIO ADD. PULIZIE
SAGNELLI CARMELA	OPERAIO ADD. PULIZIE
DI CESARE ANDREA	OPERAIO ADD. PULIZIE
DI FEBBO STEFANIA	OPERAIO ADD. PULIZIE

18.2 ELENCO MACCHINE/ATTREZZATURE UTILIZZATE

Marca	Modello
KLINDEX	Mono spazzola
KLINDEX	Lavasciuga
SOTECO	Aspira liquidi
IPC	Lavasciuga uomo a bordo
SOTECO	Aspirapolvere Leo
COMAC	Spazzatrice
COMAC	Lavasciuga

L'attrezzatura sopra elencata, ad esclusione dell'aspirapolvere SOTECO LEO, viene utilizzata esclusivamente dal Datore di Lavoro Sig. BALDASSARRO Fabio.

Viene inoltre utilizzata attrezzatura manuale per le operazioni di pulizia come scope, mop, stracci, palette ecc. ed attrezzature provvisionali, quali scale.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		
	<i>Istruzione Operativa</i> <i>n. 01</i>	<i>Procedura e modalità</i> <i>comportamentale da assumere</i> <i>durante l'utilizzo di:</i> <u>CARRELLO ELEVATORE</u>	

18.3 OPERAZIONI DI MANOVRA DEL CARRELLO ELEVATORE A FORCHE



SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di prevedere le misure operative di prevenzione e protezione per i lavori che comportano l'impiego del carrello elevatore a forche all'interno dell'unità produttiva.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 81/2008
- Manuale d'uso
- Norme di buona tecnica
- Linee guida

RESPONSABILI

La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori dipendenti interessati dal responsabile del Servizio di prevenzione. Nel caso di inosservanza delle regole prescritte saranno adottati i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

LUOGO DI LAVORO, ATTREZZATURA OGGETTO DELLA PROCEDURA

Impiego del carrello elevatore a forche per i lavori di sollevamento e trasporto di materiali all'interno del capannone e all'esterno.



RISCHI OPERATIVI A CUI SONO ESPOSTI I CONDUCENTI

- Caduta di materiale per perdita di stabilità del carico.
- Urto o impatto del carico con elementi fissi.
- Schiacciamento del manovratore o di terzi lavoratori per oscillazione del carico o ribaltamento del mezzo.
- Cedimento della struttura per errata o carente manutenzione.
- Perdita di stabilità del mezzo per avvallamenti o suolo scosceso.
- Investimento con mezzi in circolazione.
- Perdita di stabilità del mezzo per forza centrifuga causata dall'alta velocità.

REV. 02	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>(rif. li D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)</i>	Pag. 61 di 69
---------	---	---------------


NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		STUDI SICUREZZA DEL LAVORO
	Istruzione Operativa n. 01	Procedura e modalità comportamentale da assumere durante l'utilizzo di: CARRELLO ELEVATORE	

MODALITA' OPERATIVE

Operazioni non consentite:



- Vietato far passare carichi sopra le persone;
- Vietato tirare o trainare carichi;
- Vietato sollevare e trasportare carichi che superano la portata massima consentita;
- Vietato abbandonare il mezzo con carichi sollevati senza sorveglianza;
- Vietato il sollevamento e il trasporto di persone.



Idoneità del cartellista

- Il carrello elevatore a forche deve essere utilizzato solo da personale formato e addestrato e possedere la patente di guida di categoria B;
- I nuovi assunti o privi di esperienza possono guidare il carrello previo affiatamento per almeno 6 mesi da parte di un lavoratore addestrato;
- Non deve essere usato sotto l'effetto di alcool, droghe e farmaci che pregiudicano la prontezza dei riflessi.



Prescrizioni per il manovratore

L'operatore addetto all'uso deve osservare le seguenti raccomandazioni:

- indossare la cintura di sicurezza;
- prima di iniziare le manovre deve verificare il corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di arresto di emergenza;
- eseguire un controllo visivo e segnalare al datore di lavoro i difetti riscontrati;
- verificare visivamente che l'area di manovra sia libera da materiali che possono essere urtati;
- segnalare con segnale acustico l'avvio delle manovre e fare allontanare tutti i lavoratori che operano in postazioni di lavoro che interferiscono con il mezzo;
- interrompere qualsiasi operazione qualora si riscontri qualche anomalia durante l'uso del carrello (guasto dei freni o dei dispositivi di sicurezza);
- eseguire le operazioni di sollevamento/discesa evitando manovre brusche;
- avere durante le manovre sempre un controllo visivo del carico e della strada, in caso di scarsa visibilità farsi coadiuvare da personale a terra nelle manovre;
- al completamento del lavoro portare il carrello elevatore nella posizione di parcheggio prestabilita, abbassare le forche a suolo e disinserire le chiavi.


Prescrizioni per il caricamento dei carichi da movimentare

- Non è consentito sollevare carichi di peso superiore a quello specificato nella targhetta dell'apparecchio;
- Per il prelievamento del carico da scaffali o bancali porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da sollevare; sollevare le forche ad altezza giusta ed avanzare con il carrello lentamente fino a quando il carico non

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		
	<i>Istruzione Operativa n. 01</i>	<i>Procedura e modalità comportamentale da assumere durante l'utilizzo di: CARRELLO ELEVATORE</i>	

è stato correttamente inforcato; sollevare il carico in modo da staccarlo dal suolo o dallo scaffale e indietreggiare lentamente in modo da portare il carico fuori dalla catasta o scaffale; infine abbassare le forche e procedere con la marcia in avanti;

- Durante il trasporto il carico deve essere tenuto vicino al montante e con il montante inclinato e mantenere le forche dal suolo con altezza minore di 20 cm (vedi figura);



- Il carico deve essere posizionato correttamente in modo tale che in fase di sollevamento non possa verificarsi il ribaltamento, il disfacimento, il rotolamento e lo scivolamento dello stesso;
- La conduzione del carrello deve essere effettuata camminando nella stessa direzione del senso di marcia;
- Procedere a velocità ridotta nelle aree esterne e a passo d'uomo nelle aree ove è possibile la presenza di altri lavoratori o del pubblico;




- Per evitare ribaltamenti del carrello da forza centrifuga effettuare le curve a velocità ridotta;

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		STUDI SICUREZZA DEL LAVORO
	Istruzione Operativa n. 01	Procedura e modalità comportamentale da assumere durante l'utilizzo di: CARRELLO ELEVATORE	



- Durante il sollevamento il carico deve assumere un assetto regolare, né oscillare, né inclinarsi e l'ingombro deve essere tale da lasciare la visuale libera;



- Durante le manovre di sollevamento e discesa del carico verificare che nessun lavoratore si trovi nell'area di lavoro;



- Nel caso in cui il carrello tende a ribaltarsi, non tentare di uscire dalla parte in cui il carrello si sta ribaltando ma:

1. restare seduti;
2. tenersi ben aggrappati al volante;
3. puntare i piedi;
4. inclinarsi dalla parte opposta a quella di ribaltamento.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		
	<i>Istruzione Operativa</i> <i>n. 01</i>	<i>Procedura e modalità</i> <i>comportamentale da assumere</i> <i>durante l'utilizzo di:</i> <u>CARRELLO ELEVATORE</u>	

Dispositivi di protezione individuale

L'operatore addetto all'uso del carrello deve utilizzare, durante le manovre:

- a) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio;
- b) guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli e abrasioni.

L'assistente alle manovre durante le operazioni di imbracatura deve indossare:

- a) elmetto di sicurezza per la protezione del capo da colpi o impatti;
- b) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio;
- c) guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli o abrasioni;
- d) indumento ad alta visibilità (tuta o gilet).

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		STUDI SICUREZZA DEL LAVORO 
	<i>Istruzione Operativa</i> <i>n. 02</i>	<i>Procedura e modalità</i> <i>comportamentale da assumere</i> <i>durante l'utilizzo di:</i> <u>SCALA SEMPLICE e SCALA A</u> <u>FORBICE</u>	

18.4 ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA SCALA

Scala semplice:

- Se utilizzata per l'accesso ad altro luogo, deve sporgere per almeno 1 metro oltre il livello di accesso.
- Utilizzo su superfici piane e non scivolose; è vietata la sua collocazione su attrezzature per guadagnare posizione in altezza.
- Non sporgersi lateralmente durante l'effettuazione del lavoro.
- Non salire/scendere trasportando materiali pesanti ed ingombranti.
- Se utilizzata in luoghi di lavoro soggetti a passaggio, utilizzo di idonea segnaletica di avvertimento e pericolo.
- Se utilizzata in appoggio a palo cilindrico, utilizzo di idoneo dispositivo poggipalo (costituito da traversine oblique antisdrucchiolevoli e catena).
- Se utilizzata in appoggio al muro, angolazione rispetto al suolo compresa tra 65° e 75° se scala a pioli, tra 60° e 70° se scala a gradini (approssimativamente il punto di appoggio al muro deve trovarsi ad un'altezza dal suolo pari a 4 volte la distanza della scala dal muro stesso).

Scala a forbice

Movimentazione della scala

- Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani e degli arti.
- Movimentare la scala con cautela considerando la presenza di altre attività e persone nel trasporto a spalla.
- Occorre tenere la scala inclinata e mai in posizione orizzontale.
- Nel trasporto a spalla non inserire mai il braccio all'interno, fra i gradini.
- Evitare che la scala cada od urti contro ostacoli.

Prima di salire, eseguire un controllo visivo dello stato di conservazione della scala:

- i gradini/pioli, i dispositivi di blocco, gli elementi antiscivolo devono essere tutti presenti;
- le scale non devono presentare segni di deterioramento, cedimenti, piegature e ammaccature;
- tutti gli elementi non devono essere danneggiati;
- tutti i sistemi di incastro e saldatura devono risultare integri;
- i piedini antiscivolo devono essere inseriti correttamente;
- i gradini/pioli devono essere puliti, asciutti ed esenti da sostanze oleose o vernici fresche;
- indossare i D.P.I. sulla base dei rischi valutati dell'attività in quota.

Indossare i D.P.I.:

- abbigliamento composto da giacca e pantaloni da lavoro (non è consentito durante l'utilizzo della scala l'uso dell'abbigliamento personale);
- calzature ad uso professionale (è vietato l'utilizzo a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali);
- guanti in pelle durante la movimentazione, l'apertura e la chiusura.

Controlli e verifiche sui rischi indotti al luogo di lavoro dalla zona vicina:

- non usare la scala nelle vicinanze di porte o finestre che danno sul vuoto, a meno che non siano state adottate precauzioni che consentono la loro chiusura;
- non collocare la scala in prossimità di zone che a seguito di salita comporterebbero maggiori rischi di caduta, come balconi o pianerottoli;
- non usare scale metalliche in prossimità di linee elettriche;
- valutare i rischi di attività svolte con sovrapposizione di altre fasi di lavoro;
- valutare il livello di illuminamento;
- per lavori all'aperto accertarsi delle eventuali avverse condizioni di tempo (ghiaccio, pioggia, vento);
- controllare le condizioni del pavimento;

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		
	<i>Istruzione Operativa n. 02</i>	<i>Procedura e modalità comportamentale da assumere durante l'utilizzo di:</i> <u>SCALA SEMPLICE e SCALA A FORBICE</u>	

- controllare la circolazione in prossimità dell'area di lavoro predisponendo a seguito della valutazione dei rischi eventuali barriere e segnaletica;
- possibilità di posizionamento della scala frontalmente alla superficie di lavoro;
- controllare la portata nominale della scala rispetto alle reali condizioni di lavoro;
- verificare che la scala sia completamente e correttamente aperta e che siano stati inseriti eventuali dispositivi manuali anti-apertura previsti dal libretto d'uso;
- verificare che il peso della scala non superi 20-25 Kg.

Durante i lavori sulla scala:

- non superare la portata nominale (carico max) ammissibile;
- limitare la salita al quart'ultimo gradino;
- non saltare a terra dalla scala;
- durante la salita/discesa mantenersi sull'asse longitudinale della scala, col viso rivolto sempre verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti;
- non eseguire spostamenti con uomo a bordo;
- il lavoratore durante l'attività deve avere sempre una presa sicura a cui sostenersi;
- tenere i piedi contemporaneamente posizionati sul gradino/piolo e non sbilanciarsi;
- non posizionare mai un piede sul gradino/piolo e l'altro su un oggetto o ripiano vicino;
- non sporgersi lateralmente;
- è consentita la salita e lo stazionamento di un solo lavoratore;
- non eseguire sforzi eccessivi con gli attrezzi per non provocare scivolamenti o ribaltamenti della scala;
- provvedersi di un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita;
- non prolungare lo stazionamento sulla scala ma intervallare l'attività con riposi a terra;
- non utilizzare la scala in presenza anche di leggere menomazioni (ferite, dolori, stanchezza).
- E' assolutamente vietato salire sul 3° elemento (sezione allungabile), che dovrà essere utilizzato solamente come appoggio per le mani.

I lavoratori addetti sono stati adeguatamente informati sui rischi derivanti dall'utilizzo dell'attrezzatura specifica e sulle corrette procedure di utilizzo in sicurezza.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		 <small>SCUOLA DEL LAVORO</small>
	<i>Istruzione Operativa</i> n. 03	<i>Procedura e modalità comportamentale:</i> <u>MMC</u>	

18.5 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare),

Caratteristiche del carico

- ☞ troppo pesanti
- ☞ ingombranti o difficili da afferrare
- ☞ in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi
- ☞ collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco

Sforzo fisico richiesto

- ☞ eccessivo
- ☞ effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
- ☞ comporta un movimento brusco del carico
- ☞ compiuto con il corpo in posizione instabile

Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

- ☞ spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività
- ☞ pavimento irregolare, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore
- ☞ posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione
- ☞ pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi
- ☞ pavimento o punto d'appoggio instabili
- ☞ temperatura, umidità o circolazione dell'aria inadeguate

Esigenze connesse all'attività

- ☞ sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
- ☞ periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
- ☞ distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
- ☞ ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare

Fattori individuali di rischio

- ☞ inidoneità fisica al compito da svolgere
- ☞ indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
- ☞ insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FA.DI.BA. S.a.s. di Di Baldassarro Fabio & C.		STUDI SICUREZZA SUL LAVORO 
	<i>Istruzione Operativa</i> n. 03	<i>Procedura e modalità</i> <i>comportamentale:</i> <u>MMC</u>	

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- ☞ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- ☞ Per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di 100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca
- ☞ Soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, occorrerà utilizzare carrelli specificamente progettati

Postura

- ☞ Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa
- ☞ Il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi)
- ☞ Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio
- ☞ La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe
- ☞ Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)
- ☞ Per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Guanti	Calzature
Edilizia Antitaglio <i>UNI EN 388,420</i>	Livello di Protezione S3 <i>UNI EN 345,344</i>
	
Guanti di protezione contro i rischi meccanici	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio